

**OGGETTO:** L.R. 4.6.1988, n.11, art. 30 e successive modifiche ed integrazioni. Edilizia abitativa sperimentale. Assestamento di programma ed affidamento interventi.

L'On.le Assessore dei Lavori Pubblici richiama le deliberazioni della Giunta Regionale n. 49/130 del 28.12.1989 e 27/16 del 16.7.1991 con le quali è stato approvato il programma di attuazione degli interventi regionali per la sperimentazione edilizia e stabilite le procedure per l'affidamento degli stessi a favore dei Consorzi di cooperative di abitazione più rappresentativi a livello regionale.

I suddetti Consorzi (CO.R.E.S., CON.S.AB., ABIT.COOP.) hanno prodotto la documentazione loro richiesta secondo quanto prescritto nella citata deliberazione n. 27/16 del 16.7.1991 e precisamente quella comprovante le esperienze di settore da essi maturate.

Hanno inoltre indicato le sedi ove prioritariamente ciascuno di essi ha richiesto di effettuare gli interventi evidenziando, purtroppo, come, sul piano della fattibilità, nessuno di essi dispone di aree edificabili e progetti esecutivi nelle sedi localizzate.

L'Amministrazione regionale dispone, ora, di tutti gli elementi conoscitivi utili per l'affidamento degli interventi costruttivi.

L'On.le Assessore dei Lavori Pubblici, ritiene, però opportuno ampliare la dimensione finanziaria e fisica del programma in questione impegnando anche le risorse iscritte, allo stesso titolo, nei bilanci per gli esercizi 1992 e 1993 e ammontanti a L. 5.000 milioni per ciascuno di essi. Il programma, pertanto, potrà contare su uno stanziamento complessivo di L. 15.000 milioni, fermi restando naturalmente i limiti temporali di spendibilità delle somme iscritte nei bilanci 1992 e 1993.

Fà presente, inoltre, l'On.le Assessore, che occorre apportare al programma i seguenti correttivi:

- a) I massimali di costo vanno aggiornati secondo i parametri di cui alla delibera CIPE n. 62 del 26.4.1991 e dunque come segue:
- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - costo di elevazione (C.E.)  | L. 530.000 mq.  |
| - costo di costruzione (C.C.) | L. 689.000 "    |
| - costo globale (C.G.)        | L.1.067.950 " . |



b) Il costo per alloggio risulterà così determinato:

- superficie utile abitabile (S.U.)	mq. 95
- " non residenziale (S.N.R.)	" 43
- " parcheggi (S.P.)	" 43
Superficie complessiva	mq.181
	=====

Costo alloggio: S.U. + 60% (S.N.R. + S.P.) = mq. 146,3;  
L. 1.067.950 x mq 146,3 = L. 156.241.085  
=====

c) Il massimale di mutuo va aggiornato a L. 100.000.000 per alloggio, giusta deliberazione CIPE del 30.07.1991.

Il contributo a fondo perduto per singolo alloggio ammonterà pertanto a L. 30.000.000, 35.000.000 o 40.000.000 a seconda della fascia reddituale cui risulteranno appartenere i beneficiari.

d) Il finanziamento in c/capitale sarà provvisoriamente commisurato a L. 40.000.000 per alloggio, oltre al rimborso spese pari al 2% del costo globale per il monitoraggio e la resocontazione.

Sino all'accertamento dei requisiti dei beneficiari, il contributo verrà però erogato nella misura minima, ossia quella prevista per la fascia di reddito più alta.

In conseguenza di quanto sopra esposto, l'obiettivo fisico del programma risulta così rideterminato e gli interventi così rilocalizzati:

	<u>15.000 milioni</u>		
		(1) =	348 alloggi
	40.000.000+3.124.822		
Comune di Cagliari	L. 6.468.723.300	per n.	150 alloggi
" di Sassari	L. 3.881.233.980	" "	90 "
" di Nuoro	L. 2.587.489.320	" "	60 "
" di Oristano	L. 2.069.991.456	" "	48 "

(1) Percentuale di rimborso riconosciuta all'operatore, pari al 2% del costo globale per alloggio.



Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto acquisito al fine dell'assegnazione dei finanziamenti a favore dei Consorzi attuatori, l'On.le Assessore propone la seguente ripartizione:

	CAGLIARI	SASSARI	NUORO	ORISTANO	TOTALE
CO.R.E.S.	55	45	30	24	154
ABIT. COOP.	55	45	30	24	154
CONS.AB.	40	--	--	--	40
<b>TOTALI</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>348</b>

Rimane inteso che qualora, per causa non imputabile al soggetto attuatore, taluno degli interventi non risulti attuabile nelle sedi localizzate, la Regione, autonomamente o su proposta dello stesso soggetto, ha facoltà di trasferire presso altra sede gli interventi medesimi.

La Giunta regionale, sentita e discussa la proposta dell'On.le Assessore dei Lavori Pubblici,

**D E L I B E R A**

in accoglimento, disponendo altresì che venga modificata la bozza di convenzione già allegata alla precedente propria delibera n. 27/16 del 16.7.1991, in conformità degli assestamenti di programma disposti in questa sede.

**Il Coordinatore Generale**

Sergio Fiorentino

**Il Presidente**

Antonello Cabras